

CAPITOLO 11

L'ESTENSIONE DEGLI EFFETTI INTERRUPTIVI DELLA PRESCRIZIONE OPERA ANCHE SE LE OBBLIGAZIONI DEI SINGOLI CONDEBITORI SOLIDALI HANNO NATURA DIFFERENTE?

(Cassazione Civile, Sezione III, 17 gennaio 2019, n. 1070)

11.1. Il parere

In data 15 febbraio 2011, Tizio ebbe a sottoscrivere con la società d'intermediazione mobiliare Alfa SIM s.p.a., presso la sede locale di Bari, un contratto di investimento al fine di acquisire n. 80 azioni di risparmio della società Gamma s.p.a., quotata in borsa, versando contestualmente la somma di € 10.000, 00. Il successivo 15 marzo 2011, Tizio, avendo appreso dai canali d'informazione dell'incremento del valore delle azioni della società Gamma s.p.a., salito da € 125, 00 ad € 200, 00 per azione, si recò presso la sede della società intermediaria chiedendo l'estratto informativo dei suoi investimenti azionari, al fine di prendere in considerazione l'ipotesi di disinvestimento. Con suo sconcerto, Tizio apprese dalla lettura di tale estratto che all'interno del proprio "portafoglio" non vi era alcuna azione della società Gamma s.p.a., ma di aver acquisito invece n. 30 azioni di risparmio della società Delta s.p.a., il cui valore era sensibilmente diminuito rispetto a quello che aveva alla data di acquisizione, attestandosi al 15 marzo 2011, per singola azione, a soli € 10, 00, per un totale di € 300, 00.

Pertanto, in data 10 gennaio 2012, Tizio diede mandato al suo legale di recapitare alla società Alfa SIM s.p.a. missiva di contestazione del fatto dannoso dalla stessa provocato, formulando una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 9.000, 00 per danno emergente ed € 6.000, 00 a titolo di lucro cessante per un totale di € 15.000, 00. Trascorsi due mesi, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla società finanziaria ed avendo avuto notizia, dalla lettura di un quotidiano locale, che il Tribunale di Bari aveva dichiarato in data 4 marzo 2012 il fallimento della Alfa SIM s.p.a., Tizio rilasciò al suo legale procura per proporre domanda di insinuazione al passivo nei confronti della curatela fallimentare di Alfa SIM s.p.a., per complessivi € 15.000, 00, importo che fu ammesso con riserva in via chirografaria.

La procedura fallimentare si concluse in data 10 dicembre 2015 con il pagamento, peraltro solo parziale, dei crediti muniti di titolo di prelazione e/o di privilegio ed alcunché fu liquidato in favore dei crediti chirografari, tra i quali era stato inserito quello vantato da Tizio.

Successivamente, con atto di citazione notificato il 20 aprile 2016, Tizio convenne innanzi al Tribunale di Bari la CONSOB-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per non aver adempiuto ai propri obblighi di vigilanza su Alfa SIM s.p.a.

Quest'ultima, secondo la prospettazione difensiva di Tizio, aveva continuato ad operare, nonostante che negli anni precedenti fossero stati segnalati all'attenzione della Commissione il compimento da parte della citata società di comportamenti non corretti, in palese violazione delle norme poste a tutela dei risparmiatori.

In particolare, fu evidenziato, nel libello introduttivo del giudizio, che l'omessa e/o negligente vigilanza da parte dell'organismo di controllo sui comportamenti di Alfa SIM s.p.a. avrebbe contribuito in maniera determinante a causare a Tizio un danno complessivo di € 15.000, 00, di cui € 9.000, 00 a titolo di danno emergente ed € 6.000, 00 per lucro cessante.

Sulla base di quanto esposto, Tizio chiese al Tribunale di condannare la CONSOB-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per le evidenziate ragioni, al pagamento della citata somma con gli accessori – rivalutazione monetaria ed interessi legali – conseguenti nonché al pagamento delle spese e competenze di lite.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, la Commissione, in virtù di quanto disposto dall'art. 2947 cod. civ., eccepì la prescrizione del diritto di credito addotto nel suo atto di citazione da Tizio, essendo trascorsi oltre cinque anni dal giorno in cui il fatto dannoso si era verificato. Con la seconda memoria di cui al co. 6 dell'art. 183 c.p.c., Tizio, oltre alla documentazione relativa al contratto d'investimento, produsse gli atti relativi alla procedura fallimentare nonché la missiva da lui inviata ad Alfa SIM s.p.a. il 10 gennaio 2012, che – a suo dire – avrebbero determinato l'interruzione del termine di prescrizione anche nei confronti della CONSOB, ai sensi del co. 1 dell'art. 1310 cod. civ..

Con sentenza n. 100, pubblicata in data 24 febbraio 2019, il Tribunale di Bari, pur ritenendo la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva della CONSOB e l'evento dannoso, evidenziando in proposito che "il danno patrimoniale di € 15.000, 00 è stato causato, oltre che dalla condotta della società finanziaria, anche dalla Commissione nazionale, nella misura del 50% ciascuno", ha rigettato la domanda proposta da Tizio. Nella sua pronuncia, il Tribunale ha motivato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che "ritenuta la diversità del diritto di credito vantato da Tizio (contrattuale nei confronti di Alfa SIM s.p.a. ed aquiliano nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza), l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei debitori non ha efficacia nei confronti dell'altro de-

bitore, seppure essi nel caso di specie siano responsabili in solido ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.”.

Tizio, deluso dall'esito del giudizio, ha dato mandato al suo legale di esprimere un parere sull'eventuale sussistenza di sufficienti ragioni per impugnare la pronuncia del Tribunale.

Assunte le vesti di legale di Tizio, il candidato rediga motivato parere sugli eventuali profili di impugnabilità della sentenza.

Il presente parere impone una riflessione sull'estendibilità a tutti i debitori solidali dell'effetto interruttivo della prescrizione, provocato dalla notifica di uno degli atti indicati dall'art. 2943 cod. civ., notificato solo ad uno di essi, anche nel caso in cui la natura delle obbligazioni di ciascuno sia diversa.

Al fine di dirimere siffatta questione giuridica, giova riassumere brevemente gli elementi fattuali della vicenda.

Il 15 febbraio 2011, Tizio ebbe a stipulare con la società finanziaria Alfa SIM s.p.a. un contratto di investimento, al fine di acquisire n. 80 azioni di risparmio di Gamma s.p.a., versando contestualmente l'importo di € 10.000, 00.

Tuttavia, il 15 marzo 2011, dalla lettura dell'estratto informativo dei suoi investimenti finanziari, Tizio apprese che nel suo "portafoglio" azionario non vi era alcun titolo di Gamma s.p.a. – il cui valore, intanto, era lievitato da € 125, 00 ad € 200, 00 ad azione – bensì n. 30 azioni di risparmio di altra società – Delta s.p.a. – con un valore, a tale data, di complessivi € 300, 00.

Sconcertato per l'accaduto, nel gennaio 2012, l'investitore diede mandato al suo legale di recapitare alla società finanziaria missiva di contestazione del fatto dannoso dalla stessa provocato, formulando una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 9.000, 00 per danno emergente ed € 6.000, 00 a titolo di lucro cessante, per un totale di € 15.000, 00.

Non avendo ricevuto risposta alcuna ed avendo avuto notizia, dalla lettura di un quotidiano locale, che il Tribunale di Bari aveva dichiarato in data 4 marzo 2012 il fallimento della Alfa SIM s.p.a., l'investitore propose domanda di insinuazione al passivo nei confronti della curatela fallimentare della società finanziaria per complessivi € 15.000, 00, importo che fu ammesso con riserva in via chirografaria.

Esauritasi la procedura fallimentare in data 10 dicembre 2015 senza alcuna liquidazione per i creditori chirografari, Tizio, con atto di citazione notificato il 20 aprile 2016, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la Consob, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della convenuta.

L'attore evidenzia nel suo libello introduttivo che il danno di € 15.000, 00 si sarebbe verificato anche a causa del mancato adempimento agli obblighi di vigilanza della Commissione, nonostante fossero stati segnalati alla stessa una serie di comportamenti della società finanziaria, in palese violazione delle norme a tutela dei risparmiatori.

Consob non può essere considerato prescritto, atteso che il relativo termine ha iniziato a decorrere nuovamente dal 10 dicembre 2015, data in cui si è conclusa la procedura fallimentare.

In definitiva, anche in virtù del citato orientamento giurisprudenziale, si ritiene di significare a Tizio che, in ragione di quanto sopra, vi sono ampi margini per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, avverso la quale si consiglia, dunque, di proporre appello per violazione degli artt. 1310, 2055 e 2943 cod. civ., censurando altresì il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno esperita in primo grado.

11.2. L'atto

In data 15 febbraio 2011, Tizio ebbe a sottoscrivere con la società d'intermediazione mobiliare Alfa SIM s.p.a., presso la sede locale di Bari, un contratto di investimento al fine di acquisire n. 80 azioni di risparmio della società Gamma s.p.a., quotata in borsa, versando contestualmente la somma di € 10.000, 00. Il successivo 15 marzo 2011, Tizio, avendo appreso dai canali d'informazione dell'incremento del valore delle azioni della società Gamma s.p.a., salito da € 125, 00 ad € 200, 00 per azione, si recò presso la sede della società intermediaia chiedendo l'estratto informativo dei suoi investimenti azionari, al fine di prendere in considerazione l'ipotesi di disinvestimento. Con suo sconcerto, Tizio apprese dalla lettura di tale estratto che all'interno del proprio "portafoglio" non vi era alcuna azione della società Gamma s.p.a., ma di aver acquisito invece n. 30 azioni di risparmio della società Delta s.p.a., il cui valore era sensibilmente diminuito rispetto a quello che aveva alla data di acquisizione, attestandosi al 15 marzo 2011, per singola azione, a soli € 10, 00, per un totale di € 300, 00.

Pertanto, in data 10 gennaio 2012, Tizio diede mandato al suo legale di recapitare alla società Alfa SIM s.p.a. missiva di contestazione del fatto dannoso dalla stessa provocato, formulando una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 9.000, 00 per danno emergente ed € 6.000, 00 a titolo di lucro cessante per un totale di € 15.000, 00. Trascorsi due mesi, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla società finanziaria ed avendo avuto notizia, dalla lettura di un quotidiano locale, che il Tribunale di Bari aveva dichiarato in data 4 marzo 2012 il fallimento della Alfa SIM s.p.a., Tizio rilasciò al suo legale procura per proporre domanda di insinuazione al passivo nei confronti della curatela fallimentare di Alfa SIM s.p.a., per complessivi € 15.000, 00, importo che fu ammesso con riserva in via chirografaria.

La procedura fallimentare si concluse in data 10 dicembre 2015 con il pagamento, peraltro solo parziale, dei crediti muniti di titolo di prelazione e/o di privilegio ed alcunché fu liquidato in favore dei crediti chirografari, tra i quali era stato inserito quello vantato da Tizio.

Successivamente, con atto di citazione notificato il 20 aprile 2016, Tizio convenne innanzi al Tribunale di Bari la CONSOB-Commissione Nazionale

per le Società e la Borsa, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per non aver adempiuto ai propri obblighi di vigilanza su Alfa SIM s.p.a.

Quest'ultima, secondo la prospettazione difensiva di Tizio, aveva continuato ad operare, nonostante che negli anni precedenti fossero stati segnalati all'attenzione della Commissione il compimento da parte della citata società di comportamenti non corretti, in palese violazione delle norme poste a tutela dei risparmiatori.

In particolare, fu evidenziato, nel libello introduttivo del giudizio, che l'omessa e/o negligente vigilanza da parte dell'organismo di controllo sui comportamenti di Alfa SIM s.p.a. avrebbe contribuito in maniera determinante a causare a Tizio un danno complessivo di € 15.000, 00, di cui € 9.000, 00 a titolo di danno emergente ed € 6.000, 00 per lucro cessante.

Sulla base di quanto esposto, Tizio chiese al Tribunale di condannare la CONSOB-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per le evidenziate ragioni, al pagamento della citata somma con gli accessori – rivalutazione monetaria ed interessi legali – conseguenti nonché al pagamento delle spese e competenze di lite.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, la Commissione, in virtù di quanto disposto dall'art. 2947 cod. civ., eccepì la prescrizione del diritto di credito addotto nel suo atto di citazione da Tizio, essendo trascorsi oltre cinque anni dal giorno in cui il fatto dannoso si era verificato. Con la seconda memoria di cui al co. 6 dell'art. 183 c.p.c., Tizio, oltre alla documentazione relativa al contratto d'investimento, produsse gli atti relativi alla procedura fallimentare nonché la missiva da lui inviata ad Alfa SIM s.p.a. il 10 gennaio 2012, che – a suo dire – avrebbero determinato l'interruzione del termine di prescrizione anche nei confronti della CONSOB, ai sensi del co. 1 dell'art. 1310 cod. civ..

Con sentenza n. 100, pubblicata in data 24 febbraio 2019, il Tribunale di Bari, pur ritenendo la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva della CONSOB e l'evento dannoso, evidenziando in proposito che "il danno patrimoniale di € 15.000, 00 è stato causato, oltre che dalla condotta della società finanziaria, anche dalla Commissione nazionale, nella misura del 50% ciascuno", ha rigettato la domanda proposta da Tizio. Nella sua pronuncia, il Tribunale ha motivato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che "ritenuta la diversità del diritto di credito vantato da Tizio (contrattuale nei confronti di Alfa SIM s.p.a. ed aquiliano nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza), l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei debitori non ha efficacia nei confronti dell'altro debitore, seppure essi nel caso di specie siano responsabili in solido ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.."

Tizio, deluso dall'esito del giudizio, ha dato mandato al suo legale di appellare la citata sentenza, mai notificata da controparte.

Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto ritenuto più opportuno.

CORTE D'APPELLO DI BARI
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

per

il sig. Tizio, nato a ____ il ____ e residente in ____ alla Via ____, C.F. ____, elettivamente domiciliato in ____ alla Via ____ presso lo Studio legale dell'Avv. ____ (C.F. ____) che, in virtù di procura in calce al presente atto, lo rappresenta e difende, chiedendo di ricevere tutte le comunicazioni di rito al seguente indirizzo PEC ____ e/o al seguente n. fax ____

– *appellante* –

CONTRO

Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del suo legale rappresentate p.t., con sede in ____ alla Via ____, nel precedente grado di giudizio domiciliata in ____ alla Via ____, presso lo Studio legale dell'Avv. ____ (C.F. ____)

– *appellata* –

ai fini della riforma

della sentenza n. 100 resa nel giudizio inter partes n. ____, dal Tribunale di Bari il 24 febbraio 2019 – mai notificata – nelle parti che si indicherà nel prosieguo del presente atto.

* * *

Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2016, Tizio convenne, innanzi al Tribunale di Bari, la Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità extracontrattuale per mancato adempimento ai propri obblighi di vigilanza sulla società Alfa SIM s.p.a., la convenuta fosse condannata a risarcirgli i danni subiti nella misura complessiva di € 15.000, 00, di cui € 9.000, 00 a titolo di danno emergente ed € 6.000, 00, per lucro cessante.

Invero, l'attore, nel proprio libello introduttivo, evidenziò che in data 15 febbraio 2011 aveva sottoscritto, in Bari, con la società d'intermediazione mobiliare Alfa SIM s.p.a., un contratto di investimento, con il quale egli ebbe ad acquisire n. 80 azioni di risparmio della società Gamma s.p.a., quotata in borsa, versando contestualmente la somma di € 10.000, 00 (cfr. doc. n. 1, fascicolo di primo grado di parte attrice).

Nelle settimane successive, avendo appreso dai canali d'informazione dell'incremento del valore di dette azioni da € 125, 00 ad € 200, 00 ciascuna, Tizio prese in seria considerazione l'ipotesi di disinvestire, al fine di incamerare la relativa plusvalenza.

Sta di fatto che, il successivo 15 marzo 2011, dalla lettura dell'estratto informativo dei propri titoli azionari, l'investitore ebbe a scoprire che – incredibilmente – nel suo "portafoglio titoli" erano presenti unicamente n. 30 azioni di altra società finanziaria – Delta s.p.a. – il cui valore era tra l'altro sensibilmente diminuito rispetto a quello della data di acquisizione attestandosi, per singola azione a soli € 10, 00, per un totale, quindi, di € 300, 00. L'arbitraria ed unilaterale modificazione da parte della società di intermediazione dell'investimento, richiesta da Tizio, fu perpetrata da Alfa SIM s.p.a., senza che la Consob – nonostante fossero stati segnalati, alla sua attenzione, da altri investitori comportamenti non corretti della società, in palese violazione delle norme a tutela dei risparmiatori – avesse posto in essere alcuna attività di vigilanza al fine di tutelare gli stessi, così come previsto dall'art. 5 TUF.

11.3. La sentenza

Cassazione Civile, Sezione Terza, 17 gennaio 2019, n. 1070

Con la sentenza di seguito riportata per esteso, la Sezione Terza della Corte di Cassazione ha affermato, tra l'altro, che, se sussiste il vincolo di solidarietà passiva, l'art. 1310, comma 1, cod. civ. trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il fatto dannoso sia stato cagionato da più azioni o omissioni costituenti fatti illeciti distinti. Ciò in considerazione dell'assunto che l'eventuale diversità dei diritti di credito non fa venire meno tale legame solidale.

RILEVATO

Che:

con atto di citazione notificato il 19 novembre 2009 D.B.G., P.B. (nella qualità di erede di P.G.), P.D. (nella qualità di erede di P.G.) e Po.Fr. (in proprio e nella qualità di erede di P.G.) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la CONSOB chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito sia delle indebite distrazioni delle somme di denaro da esse consegnate all'agente di cambio D.A.G. e a Professione e Finanza SIM s.p.a. per l'investimento in titoli che della negligenza della convenuta nell'esercitare i poteri di controllo, previsti dalla legge, sugli agenti di cambio. Intervenero volontariamente nel giudizio R.M.L., D.F.L., D.F.R., D.F.V. e V.C.. Il Tribunale adito rigettò le domande per intervenuta prescrizione. Avverso detta sentenza proposero appello P.B., P.D. e Po.Fr. da una parte, e V.C. dall'altra. Con sentenza di data 28 luglio 2016 la Corte d'appello di Roma accolse l'appello proposto da P.B., P.D. e Po.Fr., condannando la CONSOB al pagamento della somma di Euro 117.446, 23 in favore di Po.Fr. e della somma di Euro 117.446, 23 in favore di Po.Fr., P.B. e P.D., e rigettò l'appello proposto da V.C..

Osservò la corte territoriale che con la domanda di insinuazione al passivo delle procedure concorsuali nei confronti di A. e D.A.G., era stata interrotta la prescrizione anche nei confronti della CONSOB, cui ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., sia pure per altro titolo, era stata attribuita la responsabilità risarcitoria, con sospensione del decorso della prescrizione quinquennale anche nei confronti della CONSOB in quanto le procedure concorsuali non erano ancora chiuse alla data di introduzione del giudizio, e che, anche assumendo la tesi dell'appellata circa la necessità di manifestare la volontà di chiedere il risarcimento da responsabilità extracontrattuale anche nei confronti dell'ente di vigilanza, le lettere inviate il 30 aprile 2001 avevano avuto l'efficacia di estendere anche alla CONSOB l'effetto interruttivo permanente conseguente all'insinuazione al passivo. Aggiunse, premesso che le sentenze penali ed i verbali ispettivi venivano in rilievo solo quale prova di violazione di norme diverse da quelle penali sul cui rispetto la CONSOB doveva vigilare, che risultavano violate tali norme relative alla regolarità ed ai modi di finanziamento delle operazioni di negoziazione e che, nonostante nella prima metà del 1994 l'ente di vigilanza avesse avuto notizia di catene di negoziazione finalizzate a procurare sistematici vantaggi economici ad alcuni soggetti e a danno di altri, di cui tre operazioni intermedie dall'agente di cambio D.A.G., la CONSOB aveva iniziato solo nel 1996 l'ispezione (in particolare l'ispezione era stata decisa il 7 novembre 1995 ed iniziata cinque mesi dopo). Osservò inoltre che era stato sufficiente il mero inizio dell'operazione per porre termine all'attività del d.A. (anche quella di rilevanza penale), il quale pochi giorni dopo l'inizio dell'ispezione si era reso

se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (fra le tante Cass. 14 febbraio 2012, n. 2085; 18 luglio 2011, n. 15709). Tale accertamento non è stato svolto dal giudice di merito, avendo costui conferito rilevanza alla sola circostanza dei versamenti di denaro effettuati a decorrere dal maggio 1994. Dovrà invece il giudice di merito, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico fra la condotta della CONSOB ed il danno lamentato dalla ricorrente, verificare, sulla base dell'enunciato controfattuale, se la condotta doverosa avrebbe evitato il detto danno. In questo quadrò dovrà essere esaminato il fatto relativo alle condotte distrattive a decorrere dal maggio 1994, la cui rilevanza è stata pretermessa con riferimento ai versamenti effettuati in epoca antecedente.

Il ricorso incidentale condizionato, coincidente peraltro con i primi due motivi del ricorso proposto dalla CONSOB nel giudizio riunito, va dichiarato inammissibile. La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria (fra le tante da ultimo Cass. 16 maggio 2016, n. 9993).

Le spese del giudizio di cassazione, limitatamente al ricorso proposto nei confronti di P.B. e P.D., liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso proposto dalla CONSOB è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); accoglie il ricorso proposto da V.C. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso proposto da V.C. e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle relative spese del giudizio di legittimità;

condanna la CONSOB al pagamento, in favore di P.B. e P.D., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200, 00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, 00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della CONSOB, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

11.4. La giurisprudenza

Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma 1 cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,

ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.

Cassazione Civile, Sez. III, 19 gennaio 1996, n. 418

In contrapposizione all'art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 cod. civ. considera, ai fini della solidarietà del risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà.

Cassazione Civile, Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503

Sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.

Cassazione Civile, Sez. III, 30 marzo 2010, n. 7618

11.5. L'istituto

11.5.1. Le obbligazioni in solido

Come è noto, il vincolo obbligatorio può non limitarsi a legare un creditore ed un debitore, ben potendo – invece – coinvolgere una pluralità di soggetti, tanto nel lato *attivo* quanto in quello *passivo*.

All'interno di tale categoria di obbligazioni, definite *plurisoggettive*, può manifestarsi l'istituto della solidarietà, anch'esso nella declinazione *passiva* o *attiva*.

In particolare, la prima di esse è subordinata alla circostanza, prevista dall'art. 1292 cod. civ., che ciascun condebitore sia obbligato alla medesima prestazione e possa essere costretto dal creditore all'adempimento per l'intero che, se effettuato, provoca la liberazione anche degli altri. Seguendo il medesimo schema, l'evocata norma prevede per la solidarietà attiva che ciascun co-creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l'intero, specificando che tale adempimento vale a liberare il debitore verso tutti i creditori.

Pertanto, la pluralità dei soggetti nel lato attivo o passivo è condizione necessaria, ma non sufficiente affinché si consideri vigente un vincolo di solidarietà (Rescigno, 1996, 685).